

**POLIZZA DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, AMMINISTRATIVA CONTABILE  
COLPA GRAVE - DANNO ERARIALE**

**IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:**

- a) **Nota informativa;**
- b) **Condizioni di assicurazione;**
- c) **Glossario;**
- d) **Modulo di proposta**

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**

## NOTA INFORMATIVA

**La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP (ora IVASS).**

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza**

\* \* \* \* \*

**A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

**1. Informazioni generali**

- a. Lloyd's è un ente ("Society") costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd's che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza)

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell'entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l'entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

- b. Lloyd's ha la sua sede legale in One Lime Street, Londra, EC3M 7HA, Regno Unito, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd's.
- c. In Italia Lloyd's ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86.
- d. Il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd's sono, rispettivamente: +39 026378881, [servizioclienti@lloyds.com](mailto:servizioclienti@lloyds.com) e [www.lloyds.com](http://www.lloyds.com).
- e. I membri di Lloyd's che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa in forza della legge inglese. L'Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd's svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n°. I.00008 dell'elenco dell'IVASS delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito, è soggetta al controllo della Prudential Regulation Authority, con sede in 20 Moorgate, London, EC2R 6DA.

## 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's

Come riportato a pag. 65 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2015\* il capitale del mercato di Lloyd's ammonta ad EUR 32.934 milioni\*\* ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd's di EUR 24.262 milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 6.274 milioni e da riserve centrali di EUR 2.398 milioni.

Il mercato di Lloyd's ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L'indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd's al 31.12.2015 era il 16660%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 4.532 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest'ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 27 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 92 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2015\*.

\*Link al Rapporto annuale di Lloyd's del 2015:  
[http://www.lloyds.com/AnnualReport2015/assets/pdf/Lloyds\\_Annual\\_Report\\_2015.pdf](http://www.lloyds.com/AnnualReport2015/assets/pdf/Lloyds_Annual_Report_2015.pdf)

\*\* Tasso di cambio al 31.12.2015: EUR 1,00 = GBP 0,73529 (fonte: London Financial Times).

L'aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's è consultabile al seguente link:  
<http://www.lloyds.com/lloyds/offices/europe/italia/piazzare-i-rischi-ai-lloyds>  
**(Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010).**

### B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di un anno a decorrere dalla sua sottoscrizione, se previsto nel Modulo di Copertura è prorogato per un ulteriore anno, in mancanza di disdetta.

**AVVERTENZA:** la disdetta si effettua mediante lettera raccomandata da spedire almeno 30 giorni prima della scadenza annuale dell'Assicurazione.

**AVVERTENZA:** per gli aspetti di dettaglio relativi ai termini e alle modalità per l'esercizio della disdetta nonché per gli effetti che ne conseguono si rinvia all'art. 8 – Tacito Rinnovo - delle Condizioni Generali Di Assicurazione.

## 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l'assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i danni colposi, sempre escluso il dolo.

Altresì la copertura assicurativa comprende ogni somma che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale responsabile ai sensi di legge per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, al Contraente e/o all'Erario e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per perdite patrimoniali procurate alla Pubblica Amministrazione.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'articolo 14 – Oggetto dell'Assicurazione

**AVVERTENZA:** L'assicurazione è prestata nella forma "*claims made*", ossia a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi successivamente alla data di retroattività indicata nella scheda di copertura.

Sono escluse dall'assicurazione le richieste di risarcimento riconducibili a comportamenti dolosi o ad attività abusive svolte dall'assicurato. Altre cause di esclusione sono elencate all'articolo 16 delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

**CONDIZIONI DI SOSPENSIONE DELLA GARANZIA CHE POSSANO DAR LUOGO ALLA RIDUZIONE O AL MANCATO PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO:**

Il mancato pagamento del premio sospende la copertura assicurativa.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'articolo 3 delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI DI SOSPENSIONE DELLA GARANZIA CHE POSSANO DAR LUOGO ALLA RIDUZIONE O AL MANCATO PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO:

Il mancato pagamento del premio sospende la copertura assicurativa. Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'articolo 3 delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

**AVVERTENZA:** MASSIMALE: rappresenta la somma totale che gli Assicuratori mettono a disposizione dei danneggiati per ogni sinistro e per l'insieme di tutti i sinistri relativi a uno stesso Periodo di Assicurazione Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'articolo 15 delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

#### **4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità**

**AVVERTENZA:** L'assicurato o il contraente è tenuto a fornire all'assicuratore prima dell'assicurazione, ogni informazione, dato o notizia sullo stato del rischio, necessaria per la sua corretta determinazione. Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare effetti sulla prestazione, per le cui conseguenze si rinvia all'art. 1 delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

**AVVERTENZA:** Il contratto di assicurazione è nullo quando ricorrono uno o più presupposti previsti dall'articolo 1418 Codice Civile, ad esempio perché l'oggetto del contratto è impossibile, indeterminabile o illecito (articolo 1346 Codice Civile).

#### **5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

L'assicurato deve dare comunicazione all'Assicuratore di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, si rinvia agli art. 5 e 6- Aggravamento e Diminuzione del rischio- delle Condizioni Generali di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione sul diritto all'indennizzo.

#### **6. Premi**

Il premio ha periodicità annuale e viene corrisposto all'inizio del periodo assicurativo: il premio è calcolato sulla base del fatturato dell'anno precedente, non è previsto un conguaglio da regolare al termine del periodo assicurativo considerato, si rinvia all'art. 3 -Pagamento del Premio - delle Condizioni Generali Di Assicurazione

Il pagamento del premio può avvenire con assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale e denaro contante esclusivamente con il limite massimo di settecentocinquanta euro per ciascun contratto.

#### **7. Rivalse**

**AVVERTENZA:** Gli Assicuratori hanno titolo di rivalsa, sia per le somme pagate o da pagare a titolo di risarcimento danni sia per le spese sostenute o da sostenere in tutti i diritti che l'Assicurato può far valere nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili. A tal fine l'Assicurato è tenuto a fornire i documenti richiesti e compiere le azioni necessarie per l'esercizio di tali diritti.

#### **8. Diritto di recesso**

**AVVERTENZA:** Gli assicuratori ed il contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni alle condizioni previste all'art. 8 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro delle Condizioni Generali di Assicurazione

#### **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art 2952 c.c. il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione.

Decadenza

Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile l'inadempimento doloso dell'obbligo di avviso o di salvataggio comporta la perdita del diritto al risarcimento dell'Assicurato.

**10. Legge applicabile al contratto**

La legge applicabile al contratto è quella italiana.

**11. Regime fiscale applicabile al contratto**

Gli oneri fiscali derivanti dal presente contratto sono a carico dell'assicurato.

**C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI****12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo**

La denuncia del sinistro deve essere comunicata all'Assicuratore entro 30 giorni dalla data della conoscenza del sinistro pena la perdita del diritto all'indennizzo. La denuncia può essere comunicata anche al broker, che provvederà alle relative comunicazioni all'assicuratore.

**AVVERTENZA:** per gli aspetti di dettaglio relativi alle modalità e ai termini per la denuncia del sinistro si rinvia all'art. 7 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro- delle Condizioni Generali Di Assicurazione.

**13. Reclami**

Ogni reclamo dovrebbe essere in prima istanza indirizzato a:

Servizio Reclami  
Ufficio Italiano dei Lloyd's  
Corso Garibaldi, 86  
20121 Milano  
Italia  
Fax no.: +39 02 6378 8857  
E-mail: [servizioreclami@lloyds.com](mailto:servizioreclami@lloyds.com) o [servizioreclami@pec.lloyds.com](mailto:servizioreclami@pec.lloyds.com)

Laddove il reclamo come sopra indirizzato riguardi una polizza emessa in regime di Libertà di Prestazione di Servizi, l'Ufficio Italiano dei Lloyd's procederà ad inoltrare il reclamo al *Managing Agent* competente, il quale avrà l'onere di accertare che la doglianza sia presa in gestione. Il fatto che l'Ufficio Italiano dei Lloyd's funga da collettore per i reclami concernenti polizze emesse in Libertà di Prestazione di Servizi non apporta tuttavia alcuna variazione alla natura della polizza medesima.

Il soggetto deputato alla gestione del reclamo ne confermerà ricezione per iscritto entro cinque giorni lavorativi dall'effettiva data di ricevimento. Un riscontro formale circa l'esito del reclamo verrà fornito al reclamante entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di ricezione.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto riscontro alcuno decorso il termine di quarantacinque giorni, potrà avvalersi della procedura prevista dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)  
via del Quirinale 21  
00187 Roma  
Italia  
Tel.: 800 486661 (dall'Italia)  
Tel.: +39 06 42021 095 (dall'estero)  
Fax: +39 06 42133 745 oppure +39 06 42133 353  
E-mail: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it)

Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all'Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link.  
<http://www.ivass.it>

Il dipartimento responsabile presso i Lloyd's della gestione dei reclami è il seguente:

Complaints Team  
Lloyd's  
One Lime Street  
London  
EC3M 7HA  
United Kingdom  
Telephone no.: + 44 (0)207 327 5696  
E-mail: [complaints@lloyds.com](mailto:complaints@lloyds.com)

La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto del reclamante di adire le vie legali od affidarsi a strumenti alternativi di mediazione o a quanto contrattualmente previsto.

#### **14. Arbitrato**

La polizza non prevede il ricorso all'arbitrato in caso di controversia tra le parti, che pertanto sono legittimate a procedere giudizialmente, fatti salvi gli ordinari mezzi di conciliazione previsti dall'ordinamento.

\* \* \* \* \*

**Gli assuntori di rischi assicurativi di Lloyd's sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's  
Vittorio Scala

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**DANNI PATRIMONIALI**

DERIVANTI DA

**RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, AMMINISTRATIVA CONTABILE  
COLPA GRAVE - DANNO ERARIALE**

A FAVORE DI:

**AMMINISTRATORI, SEGRETARIO  
DIPENDENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI  
DEGLI ENTI PUBBLICI**

**CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE**  
**Il presente Certificato opera nella forma "claims made". Ciò significa che copre i sinistri notificati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.**

#### DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato, sia che siano usate al singolare ovvero plurale

**Assicuratori:**

Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's.

**Assicurato/ Contraente:**

La persona nominativamente indicata nella Scheda di Copertura che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione, ivi inclusi gli Amministratori, i Dirigenti e Dipendenti. Assicurazione: Il contratto di Assicurazione.

**Beni:**

Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.

**Danno:**

Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica

**Danni Materiali:**

Il pregiudizio economico conseguente al danneggiamento di cose od animali.

**Danni Corporali:**

Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.

**Ente di Appartenenza:**

L'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato/Contraente abbia tuttora od abbia avuto in passato o avrà in futuro un rapporto di lavoro di servizio od un mandato.

**Franchigia:**

L'importo di ciascun singolo Sinistro che non è coperto dal presente certificato e che resterà pertanto a carico dell'Assicurato. In assenza di patto contrario Costi e Spese non sono soggetti alla Franchigia.

**Indennizzo:**

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

**Massimale:**

La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.

**Perdite Patrimoniali:**

Ogni danno immateriale (intendendosi per tale, il danno subito da terzi che non sia conseguenza di **Danni Materiali** e/o Corporali) inclusi i danni patrimoniali e non patrimoniali.

**Premio annuo dell'Assicurazione:**

La somma dovuta agli **Assicuratori, Pubblica Amministrazione:** Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

**Responsabilità Civile:**

La responsabilità che possa gravare personalmente sull'**Assicurato** nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'Interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.



**Responsabilità Amministrativa:**

La responsabilità che incombe sull'**Assicurato** che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione**, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio **Ente di Appartenenza**, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. Responsabilità Amministrativa- Contatto o alla **Pubblica Amministrazione**.

**Responsabilità Amministrativa Contabile:**

La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un **Assicurato/Contraente** detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione** e che abbia cagionato una **Perdita Patrimoniale** al proprio **Ente di Appartenenza**, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla **Pubblica Amministrazione**.

**Scheda di Copertura:**

Il documento allegato al certificato e contenente alcuni dati essenziali relativi alla copertura assicurativa.

**Sinistro:**

La comunicazione scritta agli **Assicuratori** di un evento per il quale è prestata **l'Assicurazione**

**Strumenti Derivati:**

Qualsiasi contratto o titolo il cui prezzo e il conseguente rendimento è basato sul valore di mercato di altri beni e/o azioni e/o indici e/o valute e/o tassi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati strumenti derivati i Futures, opzioni, Swaps, OverNight Index Average, Forward Rate Agreement, Interest Rate Swap e Strutturati, CDS (Credit Default Swaps), CDO (Collateralized Debt Obligations).

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art 1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art.1892,1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte dell' Assicurato/ Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il Rischio, durante il corso della validità del presente certificato, così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo Indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni, non siano frutto di dolo e/o colpa grave dell' Assicurato/Contraente.

### Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri(art. 1910 C.C.).

### Art. 3 - Periodicità e mezzi di pagamento del Premio

Il premio è dovuto con periodicità annuale.

Frazionamenti del premio potranno essere concordati di volta in volta tra l'Assicurato/Contraente e gli Assicuratori e saranno richiamati nel modulo.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo se il premio è stato pagato altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato.

I premi devono essere pagati al corrispondente del Lloyd's attraverso cui la presente Assicurazione è stata negoziata. Se il Contraente non paga il premio relativo al primo periodo, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza del premio e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901del Codice Civile.

### Art.4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art.1898 C.C.).

### Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto direcesso.

### Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, al broker indicato nella Scheda di Copertura, entro 15 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- (a) formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato - Ente Pubblico- Corte dei Conti ecc.);
- (b) ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.).

### Art. 8 - Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione limitatamente all'Assicurato che abbia cagionato il Sinistro, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

### Art. 9 -Periodo di assicurazione e cessazione del contratto

La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Per i casi nei quali la legge od il certificato si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del certificato.

#### **Art.10- Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente anche se anticipati dagli Assicuratori.

#### **Art. 11- Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.

#### **Art. 12- Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art 13 – Corresponsabilità'**

L'Assicurato prende atto che nel caso di corresponsabilità' di piu' Assicurati degli stessi Enti della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati fino alla concorrenza del massimale indicato di EUR 10.000.000,00 complessivamente fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso Sinistro.

Nell'eventualità che il risarcimento complessivamente indennizzabile dagli Assicuratori, ai termini del certificato o dei certificati, ecceda EUR 10.000.000,00 le indennità spettanti a ciascuno degli Assicurati si intenderanno proporzionalmente ridotte in misura uguale fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso sinistro.

#### **Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione**

##### **1. Responsabilità civile patrimoniale verso terzi (escluso l'Ente di appartenenza)**

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato ed ai suoi eredi per le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente di Appartenenza.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie del certificato s'intendono operanti anche in caso di colpa grave, escluso il dolo dell'Assicurato.

##### **2. Responsabilità per danno erariale e responsabilità amministrativa**

L'assicurazione s'intende estesa:

a) a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa esperita dall'Ente di Appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per i danni provocati dall'Assicurato stesso, con colpa grave, sempre escluso il dolo, e dei quali l'Ente di Appartenenza o la Pubblica Amministrazione siano stati chiamati a rispondere direttamente, qualora in base alle norme ed ai principi vigenti nell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità degli stessi.

b) alla Responsabilità Amministrativa e contabile per danni cagionati dall'assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali. Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

#### **Art. 15- Limiti di Indennizzo**

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri denunciati dall'Assicurato/ Contraente nello stesso periodo.

Le garanzie vengono prestate senza applicazione di Franchigia a carico dell'Assicurato/ Contraente salvo se diversamente indicato nel presente certificato.

#### **Art. 16- Rischi esclusi dall'Assicurazione**

L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti, direttamente e/o indirettamente, a:

- a) danni corporali di qualsiasi tipo;
- b)

b) attività svolta dall'Assicurato/Contraente quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione salvo quanto precisato alla estensione di copertura 3 e

salvo che l'Assicurato/ Contraente non abbia pagato il premio previsto all'Art. 3 per il caso di cumulo di cariche;

c) atti od omissioni da parte dell'Assicurato/Contraente in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita nel certificato;

d) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato/Contraente al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;

e) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;

f) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato/Contraente a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;

g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;

h) calunnia, ingiuria, diffamazione;

i) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato/ Contraente salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato/Contraente;

j) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs 209 del 2005;

k) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato/Contraente e/o denunciate. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 - 1893 - 1894 del Codice Civile l'Assicurato/Contraente dichiara, e gli Assicuratori ne prendono atto, di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione;

l) alcun Indennizzo in relazione a Sinistri che derivino da una richiesta o richieste di risarcimento avanzate contro l'Assicurato/Contraente derivanti da Liti, Ispesioni, Controversie, Indagini o Pendenze note o conosciute alla data di effetto del presente certificato;

m) sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;

n) guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

o) investimenti effettuati con l'utilizzo di Strumenti Derivati;

p) esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393, 2393 bis, 2395 c.c.

Qualora l'Assicurato/Contraente eserciti attività sanitaria, s'intende inoltre operante la seguente esclusione:

q) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività medica, paramedica, diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.

L'Assicurazione della responsabilità civile non vale, inoltre, per i danni o le perdite patrimoniali seguenti:

r) danni materiali di qualsiasi tipo;

s) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio.

#### **Art. 17- Validità temporale dell'Assicurazione- Inizio e termine della garanzia- (forma Claims Made)**

L'Assicurazione vale per i Sinistri denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione indicato nel modulo, a condizione che tali Sinistri siano conseguenti a comportamenti posti in essere non precedentemente al periodo di retroattività indicato nella Scheda di

Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state presentate richieste di risarcimento scritte all'Assicurato prima della data di stipulazione dell'Assicurazione stessa.

Si precisa inoltre che in caso di eventuali cambiamenti di categoria assicurativa/Ente di appartenenza nel periodo del presente certificato l'Assicurato dovrà provvedere a comunicarlo tempestivamente agli Assicuratori.

Nel caso di morte, pensionamento dell'Assicurato, nonché di cessazione dell'attività senza che sia stata intrapresa una nuova attività compresa tra quelle assicurabili con il presente certificato, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla data di cessazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva alla data di effetto originale del primo certificato riportato nel modulo.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato nel presente certificato.

#### **Art. 18 - Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, compresi S. Marino e la Città del Vaticano.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

#### **Art. 19 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'Assicurato e/o le predette figure siano amministratori.

#### **Art. 20- Vincolo di solidarietà**

L'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità personale dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

#### **Art. 21- Sinistri in serie**

In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di Sinistro sarà considerata come data di Sinistro di tutte le eventuali successive richieste incluse quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

#### **Art. 22- Gestione delle vertenze di Sinistro- Spese legali**

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel presente certificato per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; ivi comprese le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, limitatamente alle pretese di risarcimento del danno, e dinanzi alla Corte dei Conti.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Si prende atto che a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 28/2010 (Mediazione finalizzata alla Conciliazione) sono inclusi nell'ambito del Massimale per Costi e Spese:

- a) i costi propri di segreteria (spese di avvio) per l'istruttoria conseguente all'istanza di mediazione, sia qualora il Contraente/ Assicurato sia parte istante, sia qualora il Contraente/ Assicurato sia chiamato alla mediazione;
- b) le spese di mediazione determinate in considerazione del valore della lite;
- c) le spese del legale eventualmente incaricato dal Contraente/Assicurato alla propria assistenza nella mediazione.

**Art. 23 - Clausola Broker**

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che l'Assicurato e/o Contraente conferisce incarico di brokeraggio - ai fini del presente contratto di Assicurazione - al Broker indicato nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") il quale si avvale per il piazzamento del contratto del Corrispondente dei Lloyd's indicato nella Scheda di Copertura.

Pertanto:

- a. Ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato, dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata all'Assicurato / Contraente
- b. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dall' Assicurato / Contraente

I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd's di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di Assicurazione. Pertanto:

- a. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's, si considererà come effettuata agli Assicuratori.
- b. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al Broker Incaricato, si considererà come effettuata dagli Assicuratori.

**Art. 24- Clausola di Responsabilità Disgiunta**

ATTENZIONE contiene informazioni importanti SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE.

La responsabilità di un Assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri Assicuratori che partecipano al presente contratto. Un Assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un Assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro Assicuratore. Un Assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro Assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un Assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un Assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro Assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, One Lime Street, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria dei Lloyd's indicata nella Nota Informativa.

**Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.**

**Art. 25. - Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari**

E' convenuto tra le parti che la presente Assicurazione è regolata da e sarà interpretata esclusivamente in base alla legge italiana.

Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente Assicurazione sarà devoluta all'autorità giudiziaria italiana.

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari da parte dell'Assicurato agli Assicuratori ai sensi della presente polizza, questi ultimi eleggono domicilio presso:

Ufficio Italiano dei Lloyd's

All'attenzione del Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's

Corso Garibaldi,86

20121Milano

Fax n. 02 63788850

E-mail [servizioclienti@lloyds.com](mailto:servizioclienti@lloyds.com)

L'elezione di domicilio che precede non pregiudica il diritto degli Assicuratori di eccepire decadenze e/o tardività nella notificazione degli atti.

#### CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

**Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 CODICE CIVILE l'Assicurato dichiara di aver preso atto che questo un contratto di assicurazione nella forma «claims made» quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse :**

Art. 01- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Art. 02 - Altre assicurazioni.

Art. 03 - Periodicità e Mezzi di Pagamento del Premio.

Art. 05 - Aggravamento del rischio. Art. 06 - Diminuzione del rischio.

Art. 08 - Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro.

Art. 09 - Periodo di assicurazione e cessazione del contratto.

Art. 16 - Rischi esclusi dall'Assicurazione.

Art. 17- Validità temporale - Inizio e termine della garanzia- (forma Claims Made) –

Art. 19 - Persone non considerate terzi.

Art. 24 - Clausola di Responsabilità Disgiunta.

Art. 25 - Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari

Eventuali Estensioni di Copertura e/o Condizioni Particolari Aggiuntive concordate e riportate nella Scheda di Copertura.

Data

L'Assicurato/ Contraente





## Le seguenti Estensioni di Copertura sono da ritenersi sempre valide

### **Estensione di Copertura 1 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi**

La garanzia di cui al presente certificato comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale per Assicurato in aggregato annuale indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico del medesimo Assicurato.

### **Estensione di Copertura 2 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione ed alla gestione del Personale**

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

### **Estensione di Copertura 3 - Attività di rappresentanza**

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 16 lettera b) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri organi collegiali.

### **Estensione di Copertura 4 - Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto 81/2008**

A condizione che l'Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni del presente certificato, è altresì operante per le Perdite Patrimoniali derivanti dalle responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

### **Estensione di Copertura 5 - Copertura personale distaccato**

Nel caso di distacco temporaneo **dell'Assicurato** presso altro Ente, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le nuove mansioni.

### **Estensione di Copertura 6 - Acquisizioni in economia**

Premesso che l'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:

- a) amministrazione diretta;
- b) procedura di cottimo fiduciario.

L'Assicurazione si intende estesa entro il limite di Euro 200.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo per ciascun assicurato alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di Perdite Patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento dell'obbligazioni assunte dall'Impresa Cottimista.

### **Estensione di Copertura 7 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs 196/2003**

La garanzia di cui al presente certificato comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati ai terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c., e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.. L'Assicurazione non vale:

- Per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.

**Estensione di Copertura 8 - Perdite Patrimoniali derivanti dal danno all'immagine dell'Ente**

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati al proprio Ente di appartenenza o alla Pubblica Amministrazione in genere, dovute al danno d'immagine che l'Ente di appartenenza o la Pubblica Amministrazione in genere hanno subito a causa della condotta dell'Assicurato.

**Estensione di Copertura 9 – Perdite Patrimoniali derivanti dall'uso di derivati finanziari**

A parziale deroga dell'Art. 16, lettera o), la garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati al proprio Ente di Appartenenza o alla Pubblica Amministrazione in genere, derivanti da o attribuibili a operazioni in strumenti finanziari derivati, nonché derivanti direttamente dai provvedimenti di attribuzione di un incarico per la gestione di tali strumenti finanziari. La presente garanzia è prestata con un sottolomite di Euro 50.000,00

**Le seguenti Condizioni Particolari Aggiuntive sono valide solo se richiamate come Operanti nella scheda di copertura**

**Lettera A**

**ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL PERSONALE TECNICO**

**1) Oggetto dell'Assicurazione**

Le garanzie di cui all'art. 14 lettere 1) e 2) sono estese alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato per:

a) Le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, allo Stato ed alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni tecniche stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi all'Ente di Appartenenza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- progettista;
  - direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
  - collaudatore;
  - responsabile del procedimento e verificatore ai sensi del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche;
  - responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
  - coordinatore per la progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
  - coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
  - preposti alla sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
  - altro personale tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispose il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica).
- b) Le Perdite Patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi all'Ente di Appartenenza.
- c) Le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
- d) I Danni Materiali a cose, morte o lesioni personali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

**Condizioni Aggiuntive**

- a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b) l'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni nonché ai sensi del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche.
- c) l'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
  - 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

**2) Rischi Esclusi dall'Assicurazione**

L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 14 lett. C, salvo che l'Assicurato non abbia pagato il premio previsto all'Art. 3 per il caso di cumulo di cariche;
- c) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
- d) dolo dell'Assicurato;

- e) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
- f) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- g) azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito nel presente certificato, in ogni caso la responsabilità civile di cui al D.Lgs 209/2005;
- h) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- i) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti;
- j) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'Assicurazione;

Inoltre l'Assicurazione non è operante:

- k) all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393, 2393 bis, 2395 c.c.
- l) per le attività professionali prestate dal personale tecnico in proprio e non per conto dell'Ente di appartenenza;
- m) per le attività professionali prestate dal personale tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- n) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del dipendente tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore;
- o) per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel presente certificato;
- p) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;
- q) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
- r) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
- s) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
- t) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.

### 3) Perdite Patrimoniali conseguenti ad inidoneità dell'opera

A parziale deroga all' Art. 2) "Rischi esclusi" l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per Sinistro e per anno assicurativo pari al massimale indicato nella Scheda di Copertura.

### 4) Ultimazione dei lavori e delle opere

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

### 5) Danni alle opere

A parziale deroga all'Art. 2) "Rischi esclusi", limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare del presente certificato, si precisa che l'Assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo pari al massimale indicato nella Scheda di Copertura.

#### **6) Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori**

A parziale deroga all'Art. 2) "Rischi esclusi", l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per Sinistro e per anno pari al Massimale indicato nella Scheda di Copertura.

#### **Lettera B**

##### **Responsabilità civile per danni materiali e corporali verso terzi**

L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Amministrativa e contabile per danni cagionati dall'Assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di Danni Materiali e Corporali involontariamente cagionati a terzi, all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di un fatto accidentale di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente o gli Enti per i quali sia stata dichiarata l'appartenenza nel Modulo di Adesione.

La suddetta garanzia s'intende operante esclusivamente per il caso di colpa grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo dell'Assicurato, ed è prestata fino alla concorrenza di un Massimale di EUR 500.000,00 con una Franchigia fissa di EUR 500,00 per Sinistro.

L'Assicurazione conserva la sua validità per l'azione di surroga esperita dalla Compagnia di Assicurazione dell'Ente nei confronti dell'Assicurato che ha agito con Colpa Grave ma entro i limiti in cui sia riconosciuta o riconoscibile, ai sensi di legge vigente, una Responsabilità Amministrativa dell'Assicurato ed entro i limiti della stessa.

Relativamente al personale Sanitario, Ospedaliero e Veterinario o qualsiasi altro personale coinvolto in attività mediche e paramediche o comunque attinenti al settore Sanitario, l'estensione di cui sopra si intende esclusa.

Il sovrappremio pagabile per l'estensione relativa alla Responsabilità Civile per Danni Materiali e Corporali verso terzi e' da intendersi pari al 22,25% del premio annuo più qualsiasi altro sovrappremio pagato.

#### **Lettera C**

##### **Estensione periodo di retroattività – illimitato**

Si prende atto che l'Articolo 17, primo paragrafo e' sostituito dal seguente: L'Assicurazione vale per i Sinistri denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di decorrenza dell'Assicurazione indicato nel certificato, a condizione che per tali Sinistri non siano state presentate richieste di risarcimento scritte all'Assicurato prima della data di stipulazione dell'Assicurazione stessa.

#### **Lettera D**

##### **Responsabilità Amministrativa e Contabile a seguito di calunnia, ingiuria, diffamazione verso Terzi.**

A deroga della esclusione di cui all'Art. 16 lettera h), l'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Amministrativa e contabile per danni cagionati dall'Assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla

Pubblica Amministrazione in genere a seguito di calunnia, ingiuria, diffamazione verso terzi ed in conseguenza di un fatto di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente o gli Enti per i quali sia stata dichiarata l'appartenenza nel Modulo di Adesione.

La suddetta garanzia s'intende operante esclusivamente per il caso di colpa grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo dell'Assicurato, ed è prestata entro un sottolimito di pari al 50% del Massimale indicato nella Scheda di Copertura. L'Assicurazione conserva la sua validità per l'azione di surroga esperita dalla Compagnia di Assicurazione dell'Ente nei confronti dell'Assicurato che ha agito con Colpa Grave ma entro i limiti in cui sia riconosciuta o riconoscibile, ai sensi di legge vigente, una Responsabilità Amministrativa dell'Assicurato ed entro i limiti della stessa

Il sovrappremio pagabile per l'estensione relativa alla Responsabilità Amministrativa e contabile a seguito di calunnia, ingiuria, diffamazione è da intendersi pari al 25% del premio annuo più qualsiasi altro sovrappremio pagato.

**Il Contraente/Assicurato dichiara di aver ricevuto i singoli documenti che compongono il Fascicolo Informativo e segnatamente:**

- **Nota informativa, comprensiva di Glossario;**
- **Condizioni di Assicurazione;**
- **Questionario Proposta.**

**Data**

**Il Contraente/Assicurato**

---

---

## GLOSSARIO

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

**Assicuratore:** il membro o membri di Lloyd's, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione;

**Bilanci dei membri:** l'utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri di Lloyd's;

**Consumatore:** è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

**Contratto d' Assicurazione:** il contratto in forza del quale l'Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati:

**Contraente:** Il soggetto che stipula il Contratto d'Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall'Assicurazione;

**Fondi dei membri presso Lloyd's:** i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd's a garanzia dei contraenti e per sostenere l'attività assuntiva di rischi complessiva di un membro;

**Franchigia:** Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

**Massimale:** l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione;

**Premio:** Il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore;

**Scheda di Polizza:** il documento allegato al Contratto d'Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto d'Assicurazione;

**Scoperto:** Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso;

**Sindacato:** è definito Sindacato il membro di Lloyd's o il gruppo di membri di Lloyd's, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal "Council" di Lloyd's;

**Sinistro:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

**Sottolimito:** l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.

31/05/16  
LSW1694G-12

## Responsabilità civile Dipendenti pubblici

### Modulo di proposta - Copertura Individuale

La quotazione e' subordinata all'esame del questionario completo, datato e firmato da persona autorizzata, e di qualunque altro documento o informazione i Sottoscrittori ritengano necessari ai fini della corretta valutazione del rischio.

#### AVVISO IMPORTANTE

**“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave” (Art 1892 comma I Codice Civile)**

(1) La presente proposta deve essere compilata a penna dal proponente. E' necessario rispondere a tutte le domande per ottenere una quotazione. Si richiede di rispondere con piena conoscenza e convinzione. Il modulo deve essere firmato e datato.

(2) Tutti i fatti importanti devono essere dichiarati ed il mancato adempimento di detto obbligo potrà rendere invalidabile qualsiasi polizza, o potrà gravemente pregiudicare i Vostri diritti in caso di sinistro.

(3) La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma “claims made”.

#### 01. Dati generali riguardanti il proponente:

- a) Nome e Cognome \_\_\_\_\_
- b) Indirizzo \_\_\_\_\_
- c) CAP, Città e Provincia \_\_\_\_\_
- d) CF \_\_\_\_\_

**02. Precedenti assicurativi:** indicare se - negli ultimi 5 anni - il proponente ha stipulato coperture assicurative per questa tipologia di rischio? \_\_\_\_\_

In caso affermativo, precisare::

- (a) Impresa assicuratrice: \_\_\_\_\_
- (b) Periodo di polizza: \_\_\_\_\_
- (c) Massimale di polizza: \_\_\_\_\_
- (d) Retroattività di polizza: \_\_\_\_\_

Indicare se al proponente e' mai stata rifiutata o cancellata una copertura di questo tipo - In caso affermativo si prega di fornire dettagli

Si  No  \_\_\_\_\_

#### 03. Indicare le funzioni che si intendono assicurare

Funzione Ricoperta	Ente di appartenenza	Retroattività	Estensione danni materiali
<input type="checkbox"/> Dirigente / Direttore Tecnico		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	Operativa
<input type="checkbox"/> Dirigente / Direttore Legale		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> Magistrato		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> Sindaco (Enti Territoriali)		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> Dirigente Generale, Superiore, Primo Dirigente (Polizia)		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> Questore / Vice questore aggiunto / Commissario capo / Commissario (Polizia)		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> Istruttore Direttivo Tecnico		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	Operativa
<input type="checkbox"/> Presidente (Enti Territoriali)		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO



<input type="checkbox"/>	Direttore Generale / Amm.vo / Sanitario (Enti Sanitari)		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	N/A
<input type="checkbox"/>	Rettore / ProRettore		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/>	Commissario straordinario / Prefetto		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/>	Funzionari / Quadri / Altri Dipendenti Tecnici (esclusi Dirigenti)		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	Operativa
<input type="checkbox"/>	Vice Sindaco / Vice Segretario / Vice Presidente		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/>	Vice Prefetto		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/>	Vice Commissario / Ispettore Superiore / Sostituto Commissario (Polizia)		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	N/A
<input type="checkbox"/>	Segretario generale		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/>	Direttore Generale (Enti Territoriali)		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/>	Collegio di Direzione (Enti Sanitari)		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	N/A
<input type="checkbox"/>	Membro del Comitato Etico		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/>	Membro del Comitato Valutazione Sinistri (Enti Sanitari)		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	N/A
<input type="checkbox"/>	Medico Forense / Medico Legale		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/>	Direttore Amministrativo / Dirigente Amministrativo		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/>	Ispettore Capo / Ispettore / Vice Ispettore /Sovrintendente Capo (Polizia)		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	N/A
<input type="checkbox"/>	Membro Collegio Sindacale /Collegio dei Revisori / Membro CDA		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/>	Preside / Vice Preside / Direttore Didattico		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/>	Ufficiali Giudiziari		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/>	Presidente Distrettuale / Municipale		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/>	Sovrintendente / Vice Sovrintendente / Assistente capo (Polizia)		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	N/A
<input type="checkbox"/>	Membro del Consiglio di Amministrazione Universitario/Scolastico		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/>	Assessore		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/>	Assistente / Agente Scelto / Agente (Polizia)		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	N/A
<input type="checkbox"/>	Ufficiale Polizia Municipale / Locale		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	N/A
<input type="checkbox"/>	Dirigente di Area/ Segretari Centrali Amministrativi/ Vice-Capo di Dipartimento/ Capo Ufficio/ Responsabili della Sicurezza (Enti Accademici)		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/>	Istruttore Direttivo Amministrativo		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/>	Dipendente Amministrativo / PO Amministrativa		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/>	Dirigente Medico / Dirigente Sanitario / Personale Medico di Reparto		<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	N/A

<input type="checkbox"/>	Consigliere Comunale / Provinciale / Regionale	<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/>	Componente commissioni di concorso, selezioni, gare	<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/>	Insegnante	<input type="checkbox"/> 5 aa - <input type="checkbox"/> illimitata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

**04. Massimale richiesto:**

- EUR 500,000                       EUR 1,000,000                       EUR 1,500,000  
 EUR 2,500,000                       EUR 3,000,000                       EUR 5,000,000

**05. Sinistrosita' pregressa:**

**(a) Sono state avanzate richieste di risarcimento o sono state promosse azioni volte ad accertare la responsabilita' civile, penale o deontologica nei confronti del proponente negli ultimi 5 anni?**

Si                       No

**(b) Indicare se il proponente sia a conoscenza di azioni, omissioni o fatti dai quali possano derivare richieste di risarcimento o azioni volte all'accertamento di responsabilita' civile, penale o deontologica del proponente?**

Si                       No

IN CASO AFFERMATIVO AD ALCUNA DELLE SUDDETTE DOMANDE, SI PREGA DI COMPILARE LA SCHEDA SINISTRO ALLEGATA- IN MERITO A CIASCUN SINISTRO E/O CIRCOSTANZA DALLA QUALE POSSA SCATURIRE UN SINISTRO RIENTRANTE NELLA TIPOLOGIA DI COPERTURA OFFERTA DA QUESTA POLIZZA:

**06. Dichiarazione**

Il sottoscritto dichiara:

- che tutte le risposte qui contenute sono, dopo attenta verifica, vere e corrette sulla base delle proprie conoscenze e convinzioni;
- di prendere atto che questa Proposta non vincola ne' gli Assicuratori ne' il Proponente alla stipulazione del contratto di assicurazione
- che, qualora le Parti sottoscrivano la polizza in oggetto, accetta che questa Proposta sia presa come base per la stipula del contratto. In tale caso questo modulo sarà allegato alla polizza divenendo parte integrante di essa
- che, se tra la data della Proposta e la data di emissione della polizza si verificassero variazioni rispetto alle informazioni fornite in questo modulo, accetta l'obbligo di notificare immediatamente le variazioni medesime agli Assicuratori, i quali avranno il diritto di ritirare o modificare la loro quotazione o conferma di copertura

Data

Firma

Qualifica

Nome Leggibile

**POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE NELLA FORMA CLAIMS MADE**

La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la polizza copre:

Le richieste di risarcimento presentate per la prima volta alle Persone Assicurate durante il periodo di validità della polizza e gli eventi dei quali le Persone Assicurate vengano a conoscenza durante il periodo di validità della polizza e che potrebbero originare un Reclamo futuro, a condizione che gli Assicuratori siano informati, durante il periodo di validità della polizza, delle Circostanze relative a tali eventi.

Dopo la scadenza della polizza, nessun Reclamo potrà essere avanzato a termini della polizza stessa, anche se l'evento che ha originato la richiesta danni si sia verificato durante il periodo di validità della polizza.

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto Contraente dichiara:

1. di aver preso atto che il contratto di assicurazione proposto è nella forma «*claims made*» così come sopra specificato;
2. di approvare specificatamente tutte le disposizioni contenute in calce al testo di polizza applicabile:

Firma

Data :

**Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il FASCICOLO INFORMATIVO come previsto dall'articolo 32 punto 2 del Regolamento No. 35 dell'ISVAP.**

Firma:

Data:

## SCHEMA SINISTRO

	Data del sinistro? _____
	Nominativo del reclamante o presunto danneggiato? _____
	Descrizione dettagliata del sinistro
	Attività svolta dal Proponente/Assicurato? _____
	Ammontare del danno richiesto? _____ Ammontare della riserva? _____
	Conclusione del sinistro o stato attuale? _____
	Timbro e Firma del Proponente Nome _____ Carica _____ Data _____

**NOTA INFORMATIVA**

**Nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997.**

**INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA**

Il contratto sarà concluso con alcuni Assicuratori dei Lloyd's, la cui Rappresentanza generale per l'Italia è situata in Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano.

**INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO****LEGGE APPLICABILE**

Ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 209/05, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. Gli assicuratori Lloyd's propongono di applicare la legge italiana al contratto.

**RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO O AI SINISTRI**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati per iscritto alla Rappresentanza Generale dei Lloyd's (Servizio Reclami: Tel. 02 6378881 - Fax 02 63788850, E-mail [servizioclienti@lloyds.com](mailto:servizioclienti@lloyds.com)).

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dal Lloyd's.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

**TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

Qualora venga applicata la legge italiana, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

**Il Proponente dichiara di aver ricevuto la nota informativa e di averla letta attentamente prima di procedere alla sottoscrizione**

**Data****Timbro e Firma del Proponente.**